



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

ORDINANZA N. 17 DEL 23 NOVEMBRE 2021

Approvazione del “Regolamento riguardante il transito e la sosta delle merci pericolose all’interno dei porti in gestione all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale (Palermo, Porto Empedocle, Termini Imerese e Trapani)”.

IL PRESIDENTE

- Visto l’art. 6, comma 4, lett. a della predetta legge (così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169) e ss.mm.ii., che affida all’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) i compiti di coordinamento, controllo e regolamentazione di tutte le attività commerciali ed industriali esercitate nell’ambito portuale, con potere di regolamentazione ed ordinanza anche in riferimento alla sicurezza ed ai rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro;
- Visto l’art. 22 del D. Lgs. 272/99, che attribuisce all’AdSP il compito di stabilire i temi, i limiti e le modalità relativi al deposito temporaneo nelle aree portuali di merci pericolose in attesa di imbarco o di deflusso;
- Visto il D.M. 14.08.1997 (GURI n. 211 del 10.09.1997) “Procedure per lo sbarco ed il successivo reimbarco su altra nave (transhipment) di merci pericolose”;
- Visto il D. Lgs. 105/2015 “attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (cd. Seveso III9)” e ss.mm.ii. (Suppl. Ord. n. 38, G.U. n. 161 del 14.07.2015);
- Visto il Decreto Dirigenziale del 13 gennaio 2004 n. 36 (GURI n. 24 del 30.01.2004) “Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose”;
- Visto la Legge 13.05.1940 n. 690 “Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti” e ss.mm.ii. e la Legge 21.12.1973 n. 850 “Aumento degli organici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”;
- Visto il Codice Internazionale per il trasporto marittimo di merci pericolose (IMDG Code);
- Acquisito il parere favorevole del Comitato Igiene e Sicurezza del Lavoro (in seduta unificata) dei porti del Sistema in data 16.11.2021 regolarmente convocato con foglio prot. n. 16546 in data 04.11.2021;



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

- **Acquisito** il parere favorevole della Conferenza di Servizi degli Enti/Istituzioni interessati in data 12.11.2021, regolarmente convocata con foglio prot. n. 16477 in data 03.11.2021;
- **Fatte salve** le competenze delle ASP sui territori di riferimento, delle Autorità marittime e degli Uffici di Sanità Marittima e dell'Ispettorato del Lavoro, e ferme restando le responsabilità dei singoli datori di lavoro;
- **Visto** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 282 in data 13.07.2021, in virtù dei poteri conferitigli;

ORDINA

Art. 1

E' approvato l'allegato "Regolamento riguardante il transito e la sosta delle merci pericolose all'interno dei porti in gestione all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale (Palermo, Porto Empedocle, Termini Imerese e Trapani)".

Art. 2

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le disposizioni contenute nel sopracitato Regolamento. I contravventori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione.

Art. 3

La presente Ordinanza abroga la n. 1 in data 01.04.2004 ed entrerà in vigore a far data dal **1° Gennaio 2022**.

Il Presidente
Dott. Pasqualino Monti

Area Operativa
Il Responsabile
Ing. Luciano Caddemi

Il Segretario Generale
Ammiraglio Isp. a. Salvatore Gravante



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

**REGOLAMENTO RIGUARDANTE IL TRANSITO E LA SOSTA
DELLE MERCI PERICOLOSE ALL'INTERNO DEI PORTI IN
GESTIONE ALL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SICILIA OCCIDENTALE (PALERMO, PORTO
EMPEDOCLE, TERMINI IMERESE E TRAPANI).**

Approvato e reso esecutivo con ordinanza n. 17 del 23/11/2021



INDICE

Art. 1	Definizioni
Art. 2	Oggetto del Regolamento
Art. 3	Attività soggette
Art. 4	Attività escluse
Art. 5	Merchi pericolose di cui non è ammesso l'ingresso nelle aree portuali dei porti del Sistema
Art. 6	Merchi alla rinfusa solide di cui non è ammessa la sosta nelle aree portuali dei porti del Sistema
Art. 7	Entrata, uscita e circolazione delle merci pericolose
Art. 8	Sosta operativa – Tempi di sosta – Procedura in aree di sosta non specializzate – Dove sostare
Art. 9	Sosta merci pericolose – Procedura in aree di sosta specializzate
Art. 10	Sbarco per successivo imbarco su altra nave (transhipment) di merci pericolose
Art. 11	Obblighi dei datori di lavoro e dei preposti
Art. 12	Obblighi dei lavoratori
Art. 13	Formazione professionale
Art. 14	Aree destinate alla sosta di merci pericolose
Art. 15	Autorizzazione alla gestione di aree per la sosta di merci pericolose
Art. 16	Obblighi e responsabilità del gestore di aree per la sosta di merci pericolose
Art. 17	Sorveglianza antincendio
Art. 18	Sanzioni amministrative
Art. 19	Attività dell'Ufficio Sicurezza e Ambiente
Art. 20	Norme transitorie



Art. 1

Definizioni

- 1 **ambito portuale:** l'ambito e l'assetto complessivo dei porti, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, delimitato e disegnato dai Piani Regolatori Portuali ai sensi dell'art. 5 della L. 84/94;
- 2 **aree merci pericolose:** specifiche aree, individuate dall'AdSP, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 272/99, dove è consentita la sosta delle merci pericolose in colli all'interno dei porti del Sistema;
- 3 **assimilazione:** la procedura di urgenza, prevista dall'art. 5 del Regolamento e dal dispaccio del Ministero – prot. n. 3103118 del 12.01.1980 – necessaria per autorizzare il trasporto marittimo di una merce classificata pericolosa in colli, non compresa negli elenchi relativi alle singole classi del Codice IMDG;
- 4 **Autorità Marittima:** l'Autorità (Capitaneria di Porto) che esercita le funzioni di polizia e di sicurezza, previste dall'art. 16 del Codice della Navigazione e dalle leggi speciali, nonché le funzioni amministrative non attribuite all'AdSP;
- 5 **AdSP:** l'Autorità (Autorità di Sistema Portuale) istituita nei porti indicati per legge, con i compiti previsti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali, di cui all'art. 6 della L. 84/94 ed all'art. 7 del D. Lgs. 272/99;
- 6 **collo:** l'imballaggio ed il suo contenuto;
- 7 **compatibilità:** l'osservanza delle norme particolari relative alle singole classi sia per quanto si riferisce ai locali ed agli spazi dove possono essere stivati i colli che ai criteri di separazione delle merci tra loro incompatibili, secondo le modalità espresse dal D.M. 22 luglio 1991;
- 8 **datore di lavoro:** nel caso di operazioni e servizi portuali, il titolare dell'impresa portuale e/o il comandante della nave che si avvale dei membri dell'equipaggio per i servizi e le operazioni portuali in regime di autoproduzione, ai sensi dell'art. 16 della L. 84/94. Nel caso di operazioni di riparazione e trasformazione navale, il titolare dell'impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi;
- 9 **EmS n°:** l'*Emergency Schedule* il cui numero di identificazione è indicato, per ciascuna merce pericolosa, nell'Indice Generale dell'IMDG CODE;
- 10 **Etichetta:** il contrassegno della merce, conforme alle disposizioni normative vigenti;
- 11 **Imballaggio:** un recipiente o un qualsiasi elemento approvato ed utilizzato per contenere e conservare la merce pericolosa che si vuole trasportare;
- 12 **Imbarco diretto:** significa che la merce affluisce direttamente dal varco portuale sottobordo alla nave e viene direttamente imbarcata;
- 13 **Imprese portuali:** società autorizzate dall'AdSP, ex art. 16 della L. 84/94 e ss.mm.ii., all'esercizio delle operazioni portuali definite quali carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazione delle merci in genere e di ogni altro materiale in ambito portuale;
- 14 **Istanza:** la domanda compilata dall'armatore o dal raccomandatario marittimo della nave, presentata alla competente Capitaneria di Porto, per ottenere l'autorizzazione all'imbarco e trasporto o nulla osta allo sbarco;



- 15 **Lavoratore:** qualsiasi persona che svolga operazioni portuali alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto subordinato di qualsiasi tipo, nonché i soci di cooperative o di società anche di fatto;
- 16 **Livello primario di pericolosità:** il genere di pericolosità più elevato che definisce la classe di appartenenza della merce;
- 17 **Livello secondario di pericolosità:** il genere di pericolosità di livello inferiore a quello corrispondente alla classe; la conoscenza del livello secondario di pericolosità è necessaria per fornire le istruzioni per la manipolazione, il pronto soccorso e la separazione delle merci tra loro incompatibili;
- 18 **Marcatura imballaggi:** un marchio indelebile e ben visibile che comprende il simbolo convenzionale delle NU, il numero di codice relativo al tipo di imballaggio, il gruppo di imballaggio (I=X, II=Y, III=Z) e, quando richiesto (per i liquidi aventi densità superiore ad 1,1) la densità arrotondata alla prima cifra decimale, l'anno di fabbricazione (ultime due cifre), lo Stato nel quale sono state effettuate le prove di collaudo (sigla internazionale automobilistica), sigla del fabbricante ed un codice per l'identificazione dell'imballaggio tra quelli prodotti dal fabbricante stesso;
- 19 **Merce pericolosa:**
 - Una merce trasportata in colli, compresa in una delle classi IMDG Code (*International Maritime Dangerous Goods*) edito dall'IMO (*international Maritime Organization*);
 - Una merce considerata pericolosa ai sensi del DPR 09 maggio 1968 n. 1008 e ss.mm.ii. "Regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli";
 - I rifiuti in colli considerati pericolosi ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.M. n. 459 del 31 ottobre 1991 e ss.mm.ii. (come modificati dal DPR n. 134 del 6 giugno 2005);
 - Le sostanze pericolose per l'ambiente e la salute individuate nel D. Lgs. 152/2006;
 - Le merci che alla rinfusa sono suscettibili di emettere gas tossico o infiammabile o causare impoverimento del contenuto di ossigeno nell'ambiente;
 - Sono altresì classificati come merci pericolose i recipienti vuoti (cisterne, bombole, fusti, ecc.ecc.) che in precedenza abbiano trasportato merci pericolose, a meno che gli stessi non siano accompagnati da certificato del Chimico di Porto attestante l'avvenuta bonifica di degassificazione e non pericolosità dei residui, sia per quantitativo che per azione chimica, fisica e tossicologica della sostanza;
- 20 **Nome Tecnico o "proper shipping name":** la denominazione della merce come indicata nella colonna "SUBSTANCE" or "ARTICLE" dell'IMDG CODE;
- 21 **Operazioni portuali:** operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazione in genere delle merci e di ogni altro materiale in ambito portuale;
- 22 **Organi tecnici:** gli istituti di classificazione navale, riconosciuti in ambito internazionale (RINA per l'Italia), gli organi tecnici delle Amministrazioni pubbliche, i tecnici qualificati iscritti negli albi professionali, designati dal costruttore o dal proprietario della nave, specie per le navi straniere, segnalati all'Autorità Marittima;
- 23 **Preposto:** lavoratore con mansioni normalmente limitate alla mera sorveglianza sull'andamento dell'attività lavorativa e degli altri lavoratori che gli sono sottoposti;
- 24 **Raccomandatario Marittimo:** il soggetto di cui all'art. 2 della Legge n. 135/1977;
- 25 **Sbarco diretto:** significa che la merce viene sbarcata ed avviata direttamente al varco portuale per l'uscita dal porto;



- 26 **Scheda di sicurezza:** la scheda del produttore che reca le caratteristiche chimiche, fisiche e tossicologiche della merce considerata pericolosa da imbarcare ai sensi dell'IMDG Code;
- 27 **Servizio Chimico di Porto:** il servizio reso dai Consulenti Chimici di Porto, come da disposizioni normative vigenti;
- 28 **Sorveglianza antincendio:** la sorveglianza esercitata dalla squadra antincendio, con i dispositivi antincendio in dotazione alle aree merci pericolose (manichette, linee sotto pressione, estintori portatili nelle vicinanze, polveri assorbenti), sotto la diretta gestione del responsabile delle aree merci pericolose;
- 29 **Sosta operativa:** è la sosta in aree portuali di merci pericolose per il tempo necessario al disbrigo delle ordinarie operazioni portuali;
- 30 **Sosta prolungata:** la sosta in aree portuali di merci pericolose oltre il tempo necessario al disbrigo delle ordinarie operazioni portuali;
- 31 **Squadra antincendio:** in caso di autoproduzione da parte del gestore delle aree merci pericolose, personale addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, che abbia partecipato a corsi di formazione per attività a rischio elevato ovvero, in caso di ricorso a servizio esterno, soci o dipendenti di soggetti autorizzati ai sensi delle disposizioni normative vigenti, iscritti nel Registro delle Guardie ai Fuochi;
- 32 **Transito:** passaggio delle merci pericolose attraverso le aree portuali diverse dall'area di sosta merci pericolose;
- 33 **Trasbordo (*transhipment*):** l'operazione commerciale che comporta lo sbarco temporaneo della merce ed il suo reimbarco su altra nave per consentire che la merce stessa raggiunga la sua destinazione;
- 34 **Unità di carico:** si intendono i veicoli stradali, autopropulsi o rimorchiabili, ed i contenitori che portano merci pericolose in colli.

Art. 2

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'ingresso, la sosta in genere, il transito, la sosta per sbarco e successivo imbarco (*transhipment*) e la manipolazione in ambito portuale delle merci pericolose:

- a. In colli;
- b. In colli posti su "unità di carico" o su "carrelli" oppure in contenitori posizionati su "carrelli";
- c. In contenitori che contengono solidi alla rinfusa;
- d. In contenitori intermedi;
- e. In contenitori cisterna;
- f. In veicoli cisterna;
- g. In veicoli stradali;
- h. In veicoli stradali che contengono solidi alla rinfusa.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

Tutti i mezzi che accedono e transitano per i porti del Sistema dovranno rispettare le disposizioni previste dall'**Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR)**.

Art. 3

Attività soggette

Sono soggette al presente Regolamento ed alla sua Ordinanza di approvazione tutte le merci pericolose su unità di carico:

- a. Destinate all'imbarco, comprese quelle che costituiscono provviste di bordo;
- b. Provenienti da sbarco;
- c. Provenienti o destinate da/a traffici intermodali terrestri.

Art. 4

Attività escluse

Sono escluse dalla presente ordinanza tutte le merci pericolose su autocarro o autocisterna:

- a. Destinate ad imbarco diretto;
- b. Che in seguito a sbarco sono avviate direttamente verso il varco portuale per l'uscita dal porto (sbarco diretto);

Sono altresì esclusi:

- a. L'imbarco/sbarco di autocompattatori e/o autocarri con cassoni scarrabili per rifiuti solidi urbani vuoti o pieni da/per le Isole Minori – solo imbarco/sbarco diretto;
- b. I mezzi militari che trasportano munizioni per navi militari italiane e appartenenti alla NATO – solo imbarco/sbarco diretto;
- c. I mezzi che trasportano rifiuti ospedalieri (potenzialmente infettanti) e radioattivi – solo imbarco/sbarco diretto.

Art. 5

Merci pericolose di cui non è ammesso l'ingresso nelle aree portuali dei porti del Sistema

Salvo casi eccezionali (quali a titolo esemplificativo quelli del secondo comma del precedente articolo), nei porti del Sistema non sono ammesse le merci pericolose appartenenti alle seguenti classi:

- a. Classe 1 "ESPLOSIVI", fatta eccezione per le navi militari, e/o assimilate, (solo sbarco/imbarco diretto) e, su indicazione dell'Autorità Marittima, nei casi di emergenza e/o necessità dichiarati dalla medesima Autorità come, a titolo



- esemplificativo, ma non esaustivo, l'imbarco di fuochi pirotecnici "gruppo compatibilità G" diretti alle Isole Minori;
- b. Classe 5.2 "PEROSSIDI ORGANICI";
 - c. Classe 6.2 "MATERIE INFETTANTI", fatta eccezione per i rifiuti ospedalieri (sbarco/imbarco diretto);
 - d. Classe 7 "RADIOATTIVI", fatta eccezione per i rifiuti ospedalieri (sbarco/imbarco diretto).

Art. 6

Merci alla rinfusa solide di cui non è ammessa la sosta nelle aree portuali dei porti del Sistema

1. Le merci alla rinfusa (carbone, alimenti umani o animali, scarti vegetali, ecc..) suscettibili di emettere gas tossico od infiammabile o di causare impoverimento di ossigeno nell'ambiente, possono sostare in ambito portuale soltanto per il tempo necessario al disbrigo delle pratiche doganali;
2. La movimentazione e la sosta operativa di merci alla rinfusa, suscettibili di emettere gas tossico od infiammabile o di causare impoverimento di ossigeno nell'ambiente, deve avvenire con le modalità previste dall'art. 25 del D. Lgs. 272/99.

Art. 7

Entrata, uscita e circolazione delle merci pericolose

Possono entrare e circolare all'interno dei porti solamente gli automezzi con merci pericolose:

- a. Destinate all'imbarco, comprese quelle che costituiscono provviste di bordo;
- b. Provenienti da sbarco;
- c. Provenienti o destinati da/a traffici intermodali terrestri;
- d. Provenienti o destinati dal/al deposito di bunker/GNL (ove esistente).

Le merci pericolose che entrano o escono dai porti devono percorrere il tragitto previsto nel più breve tempo possibile.

I colli e i container contenenti merci pericolose devono essere integri ed in regola con la documentazione prevista dall'IMDG Code e dalla Convenzione CSC '72. Il trasportatore e, successivamente, il gestore delle aree merci pericolose o l'impresa portuale incaricata, prima dell'accettazione o della manipolazione, devono accertarsi del possesso di tale documentazione e che i singoli colli o i container siano integri e non presentino colaggi.

Le autocisterne e gli autocarri, su cui sono caricate merci pericolose, devono essere integri ed in regola con la documentazione prevista dall'IMDG Code e dalla normativa nazionale vigente in materia di trasporto terrestre. Il trasportatore e, successivamente, lo spedizioniere o l'agente marittimo sono responsabili di tali verifiche.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

Qualora durante il percorso stradale all'interno delle aree portuali, dovessero verificarsi rotture o danneggiamenti dei colli, degli automezzi, dei contenitori intermedi o veicoli cisterna, dei veicoli stradali, oppure colaggi o perdite del contenuto degli stessi, il conducente del veicolo stradale con cui sono trasportate le merci pericolose deve informare immediatamente l'AdSP e l'Autorità Marittima per i provvedimenti di competenza.

La rimozione delle merci pericolose potrà avvenire previo confezionamento delle stesse come prescritto dalla vigente normativa in materia di trasporto delle merci pericolose.

Tutti gli interventi derivanti da perdite o colaggi dei colli o degli automezzi sono a cura e spese del trasportatore o dell'impresa portuale incaricata.

Art. 8

Sosta operativa

TEMPI DI SOSTA

Le merci pericolose in container, in colli o su automezzi possono sostare nelle "aree merci pericolose" autorizzate per un periodo massimo di quindici giorni, eventualmente prorogabili a seguito di richiesta motivata da parte del gestore dell'area merci pericolose.

Le Capitanerie di Porto di riferimento potranno, per giustificati ed evidenti motivi di sicurezza ed operatività, disporre lo spostamento delle merci pericolose in sosta prolungata al di fuori delle aree autorizzate di cui sopra, con spese a carico di chi ha introdotto la merce pericolosa in porto.

Le autocisterne e gli autocarri su cui sono caricate merci pericolose di classe IMO 2 e 3, non possono sostare in banchina oltre il tempo necessario alle normali operazioni di imbarco e sbarco e, comunque, con un limite massimo di due ore, con il rispetto delle eventuali disposizioni impartite. Ad ogni buon fine, ai suddetti mezzi in imbarco l'ingresso in porto sarà consentito solo quando la nave destinata ad imbarcarli è ormeggiata e pronta a riceverli ed il comando di bordo è in possesso di tutte le previste autorizzazioni all'imbarco.

Nei porti del Sistema, la sosta operativa di merci pericolose, debitamente munite dell'autorizzazione all'imbarco/sbarco delle Capitanerie di Porto, al di fuori delle aree merci pericolose autorizzate dall'AdSP, è consentita esclusivamente per il tempo strettamente necessario al disbrigo delle pratiche doganali e le operazioni portuali di pertinenza, con un limite massimo di quattro ore.

A tal fine, l'accesso nei porti di merci pericolose in colli e/o caricate su veicoli con mezzi a propulsione propria o rimorchiabili, ovvero allo stato liquido o di gas in veicoli cisterna stradali è consentito solo quando la nave destinata ad imbarcarli è ormeggiata e pronta a riceverli ed il comando di bordo è in possesso di tutte le previste autorizzazioni all'imbarco.

PROCEDURA IN AREE DI SOSTA NON SPECIALIZZATE

Nel caso di merci pericolose in colli, in contenitori, su rimorchi o su autocarri, munite di autorizzazione allo sbarco e quando lo stesso avvenga in orari in cui non sono operative le



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

aree autorizzate alla sosta di merci pericolose, la sosta operativa è consentita, fino e non oltre l'orario di apertura delle stesse, all'interno di aree non specializzate date in concessione dall'AdSP, sotto la responsabilità del concessionario alle seguenti condizioni:

- Che l'area sia recintata e presidiata per tutto il tempo di permanenza delle merci pericolose;
- Che per ogni sostanza depositata sia disponibile copia della scheda di sicurezza con le caratteristiche chimiche, fisiche e tossicologiche della merce considerata pericolosa da imbarcare ai sensi dell'IMDG Code;
- Che i lavoratori interessati siano informati sulla natura delle merci in sosta operativa e sulle relative procedure di sicurezza e che gli stessi siano muniti di idonei DPI;
- Che nell'area siano disponibili almeno due estintori a polvere carrellati da 50 kg;
- Che siano disponibili e ben visibili (su targhe in metallo) i numeri di telefono di emergenza;
- Che le merci pericolose in colli, su automezzi o in container, in sosta operativa nelle banchine operative, devono essere depositate rispettando i criteri di segregazione previsti dall'IMDG Code;
- Che le merci pericolose siano poste in zona adeguatamente illuminata;
- Che le merci pericolose siano opportunamente evidenziate e recintate con un'area di rispetto di almeno mt. 1,5;
- Che ai quattro lati della recinzione sia posta apposita segnaletica, leggibile alla distanza di almeno mt. 15, recante la seguente dicitura "attenzione merce pericolosa, vietato fumare, divieto di avvicinamento ai non autorizzati".

Allo scopo, i concessionari di aree interessate alla possibile sosta operativa di merci pericolose in colli, in container, su rimorchi o su autocarri, dovranno far pervenire, all'AdSP ed alle competenti Autorità Marittime, idonea dichiarazione che attesti che sono state adottate tutte le adeguate procedure aziendali e di aver munito le aree in questione delle attrezzature necessarie all'esecuzione di tutti gli adempimenti sopra elencati.

DOVE SOSTARE

La sosta operativa di merci pericolose in colli, munite di autorizzazione all'imbarco/sbarco da parte della competente Capitaneria di Porto e sempre nei limiti di tempo previsti al precedente comma 1, può essere effettuata:

- All'interno di aree non specializzate, date in concessione dall'AdSP, sotto la responsabilità del concessionario e solo per il tempo strettamente necessario per l'espletamento delle operazioni portuali;
- Nelle banchine operative, con un limite massimo di quattro ore, sotto la responsabilità di chi ha in carico il collo;
- Nelle aree di autorizzate alla sosta delle merci pericolose.

Nelle aree di cui ai punti precedenti, è vietato il riempimento o lo svuotamento di colli o container con merci classificate pericolose, salvo per motivati casi eccezionali, previa autorizzazione dell'ADSP e dell'Autorità Marittima.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

Non è ammessa la sosta di merci pericolose nelle banchine dedicate all'approdo di navi passeggeri, salvo che si tratti di merci che devono essere imbarcate proprio su predette navi; in tal caso la sosta deve essere limitata al tempo strettamente necessario per le operazioni di imbarco/sbarco e, comunque, non in zone di incolonnamento di autovetture, a meno di diverse disposizioni ed in conformità alle norme in materia di sicurezza.

Le merci pericolose in colli, su automezzi o in container, in sosta operativa nelle banchine operative, devono essere depositate rispettando i criteri di segregazione previsti dall'IMDG Code.

Art. 9

Sosta merci pericolose

La sosta di merci pericolose oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni portuali ed al disbrigo delle pratiche doganali e, comunque, con un limite massimo di quattro ore e di due ore per le merci pericolose di classe IMO 2 e 3, è consentita esclusivamente nelle aree specializzate ed autorizzate alla sosta di merci pericolose, date in concessione dall'AdSP, sotto la responsabilità del concessionario.

Possono sostare all'interno dei porti del Sistema solamente gli automezzi e i colli con merci pericolose:

- a. Destinate all'imbarco, comprese quelle che costituiscono provviste di bordo;
- b. Provenienti da sbarco;
- c. Provenienti o destinati da/a traffici intermodali terrestri.

PROCEDURE IN AREE DI SOSTA SPECIALIZZATE

Nel caso in cui lo spedizioniere, il raccomandatario marittimo o il datore di lavoro della ditta che effettua il trasporto, intendano depositare nelle aree di sosta autorizzata le merci pericolose **destinate all'imbarco o provenienti da sbarco**, entro le 72 (settantadue) ore prima della data del previsto ingresso/arrivo in porto, faranno pervenire al gestore dell'area la seguente documentazione (che quest'ultimo provvederà ad inoltrare all'AdSP all'indirizzo info@pec.portpalermo.it; ufficiosicurezza@portpalermo.it):

- Richiesta con indicazione del tempo presunto per il quale si richiede l'autorizzazione al deposito;
- Sigla e numero del container con merce pericolosa;
- Dichiarazione multimodale per il trasporto merci pericolose – "Multimodal Dangerous Goods Form" (annesso 3 all'IMDG Code) o l'equivalente documento sostitutivo contenente le informazioni di cui al comma 5.1 dell'art. 1 del D.M. 4 maggio 1995, così come modificato dall'art. 1 del D.M. del 31.12.2001. tale documento deve essere corredato dalla dichiarazione di responsabilità dello spedizioniere, prevista al comma 5.2.1 del D.M. 4 maggio 1995 e ss.mm.ii;
- La scheda di sicurezza, fornita dal produttore, con le caratteristiche chimiche, fisiche e tossicologiche della merce considerata pericolosa da imbarcare, così come previsto all'art. 1, comma 5.4. del D.M. 31.12.2001;



- La relazione del Chimico di Porto di valutazione del “rischio nave” contenente le seguenti informazioni:
 - a. Caratteristiche chimiche, fisiche e tossicologiche dei prodotti che per quantità e qualità sono ritenute A più alto rischio;
 - b. Informazioni sul comportamento da adottare in caso di incidente o incendio che coinvolga le merci pericolose;
 - c. Indicazioni dei materiali e dei mezzi da tenere a disposizione;
 - d. Necessità o meno di un servizio antincendio presente in banchina o a bordo, durante le operazioni di imbarco/sbarco;
 - e. Per i rifiuti pericolosi e per i veicoli cisterna copia della documentazione prevista all’art. 1 commi 5.7 e 5.8 del D.M. 4 maggio 1995, così come modificati dal D.M. 31.12.2001.

Il gestore dell’area merci pericolose invierà all’AdSP (info@pec.portpalermo.it; ufficiosicurezza@portpalermo.it) copia della suddetta documentazione, riportante specifica accettazione della merce, corredata da relazione integrativa del Chimico di Porto contenente le seguenti indicazioni:

- Che lo spazio disponibile nelle aree autorizzate è compatibile con le distanze di sicurezza minime da apporre tra le merci pericolose in sosta, in funzione della loro compatibilità;
- Le modalità di deposito;
- I criteri e le modalità minime di separazione delle merci presenti nell’area e incompatibili tra loro;
- Necessità o meno della presenza continua, per tutta la durata della sosta, di servizio antincendio dedicato all’interno dell’area merci pericolose.

Nel caso in cui lo spedizioniere, il raccomandatario marittimo o il datore di lavoro della ditta che effettua il trasporto, intendano depositare nelle aree di sosta autorizzata merci pericolose **la cui sosta operativa si preveda non superiore al limite massimo di 12 (dodici) ore**, faranno pervenire al gestore dell’area merci pericolose copia dell’autorizzazione all’imbarco/sbarco rilasciata dalla competente Autorità Marittima sarà poi il gestore ad inviare all’AdSP (info@pec.portpalermo.it; ufficiosicurezza@portpalermo.it) la suddetta autorizzazione, corredata da lettera di accettazione della merce e relazione integrativa del Chimico di Porto contenente le seguenti indicazioni:

- Che lo spazio disponibile nelle aree autorizzate è compatibile con le distanze di sicurezza minime da apporre tra le merci pericolose in sosta, in funzione della loro compatibilità;
- Le modalità di deposito;
- I criteri e le modalità minime di separazione delle merci presenti nell’area e incompatibili tra loro;
- Necessità o meno della presenza continua, per tutta la durata della sosta, di servizio antincendio dedicato all’interno dell’area merci pericolose.

La quantità di merci pericolose in sosta, operativa o prolungata, non deve eccedere in nessun momento quella prevista dalle disposizioni normative vigenti. Il superamento di tale



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

limite è ammesso solo in caso di necessità previa autorizzazione dell'Autorità Marittima competente, su conforme parere del Chimico di Porto e, ove ritenuto opportuno, dei VV.FF. competenti per territorio.

Il gestore dell'area merci pericolose, anche avvalendosi del Responsabile merci pericolose di cui al successivo art. 16, accerta che la quantità totale di merci pericolose in sosta non sia superiore a quella prevista dalle disposizioni normative vigenti.

Art. 10

Sbarco di merci pericolose per successivo imbarco su altra nave (transhipment)

Allo sbarco di merce pericolosa da una nave ed alla sua sosta per il successivo reimbarco su altra nave, si applicano le procedure previste dai precedenti artt. 8 e 9.

Le merci pericolose di cui al presente articolo possono sostare nelle aree autorizzate per un periodo massimo di 15 giorni, eventualmente prorogabile dall'AdSP a seguito di motivata richiesta che dovrà essere inoltrata a cura dello spedizioniere o dell'Agente Marittimo e dovrà riportare il visto per accettazione del gestore dell'area merci pericolose.

Art. 11

Obblighi dei datori di lavoro e del preposto

Il datore di lavoro deve:

- Informare i lavoratori incaricati della movimentazione delle merci pericolose sulla natura delle merci e sulle procedure di sicurezza;
- Impartire istruzioni in ordine alle modalità delle operazioni, agli attrezzi da usare ed alle cautele da adottare per la loro manipolazione;
- Assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di imbarco o nella nota di sbarco rilasciata dalla competente Autorità Marittima;
- Impartire, in caso di emergenza, le prime disposizioni in attesa dell'arrivo del personale dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto;
- Nel caso in cui si avvalga di lavoratori esterni all'impresa, ai sensi dell'art. 17 della L. 84/94 e ss.mm.ii. o a qualsiasi altro titolo, il datore di lavoro deve rendere edotti i lavoratori esterni sui rischi specifici relativi agli ambienti di lavoro, sulle procedure operative e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dall'azienda in cui sono chiamati a prestare la propria opera;
- Assicurare il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e relativa Ordinanza di approvazione.

Oltre agli obblighi espressamente indicati al precedente comma e quelli derivanti dalle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 272/99 e D. Lgs. 81/08), il datore di lavoro, concessionario dell'area in cui sostano le merci pericolose, deve:



- Individuare tra i propri dipendenti il Responsabile Merci Pericolose, cui compete assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza delle operazioni portuali di imbarco, sbarco, movimentazione e sosta delle merci pericolose. Tale dipendente dovrà essere in possesso di idonea competenza professionale, dovrà essere adeguatamente formato e non dovrà ricoprire altre mansioni di ordine commerciale ed amministrativo incompatibili con l'incarico sopra menzionato;
- Redigere il quadro della situazione delle merci pericolose presenti nell'area in concessione, dandone comunicazione alla Capitaneria di Porto, al Chimico di Porto ed all'AdSP, specificando:
 - a. Classe della merce ai sensi dell'IMDG Code;
 - b. Proper shipping name;
 - c. Numero UN;
 - d. Quantità in tonnellate
- Trasmettere all'AdSP, all'Autorità Marittima ed al Chimico di Porto, qualsiasi variazione della situazione delle merci pericolose presenti all'interno dell'area, entro le ore 9.00 del giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo la variazione.
- Comunicare all'AdSP ed all'Autorità Marittima qualsiasi evento che coinvolga le merci pericolose in sosta.

Il preposto deve:

- Verificare ed accertarsi che tutte le procedure di sicurezza siano osservate;
- Verificare l'idoneità al lavoro dei lavoratori sottoposti.

Art. 12

Obblighi dei lavoratori

I lavoratori sono tenuti a:

- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dal dirigente, dal responsabile merci pericolose e dal preposto, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi, nonché i dispositivi di sicurezza;
- Utilizzare in modo appropriato i mezzi di protezione messi a loro disposizione;
- Segnalare immediatamente, alle persone indicate nel Piano di Sicurezza Aziendale, qualsiasi carenza nei dispositivi individuali di protezione e qualsiasi situazione di pericolo;
- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza;
- Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o degli altri lavoratori.



Art. 13

Formazione professionale

Il datore di lavoro dovrà aver cura che nessun lavoratore sia incaricato di eseguire operazioni senza avere prima ricevuto istruzioni e formazione sufficienti sui rischi inerenti il suo lavoro e sulle precauzioni da prendere.

L'informazione e la formazione dei lavoratori sono disciplinate dal D. Lgs. 81/08. In particolare i lavoratori, in occasione dell'assunzione e dei cambi di mansione dovranno ricevere un'adeguata formazione, prima del loro impiego in attività portuali.

Solamente persone al di sopra dei 18 anni di età, che possiedono le attitudini necessarie ed in possesso di abilitazione conseguita a seguito di regolare corso di formazione, potranno manovrare i mezzi di sollevamento, trasporto, movimentazione e qualsiasi altra attrezzatura destinata alle operazioni portuali.

Il datore di lavoro deve assicurare adeguata formazione ai preposti, ai responsabili delle operazioni portuali e della sicurezza.

Art. 14

Aree da destinare alla sosta di merci pericolose

Le aree da destinare alla sosta di merci pericolose, previo accertamento dell'AdSP, sentita la ASP e le altre Amministrazioni o Enti Tecnici ritenuti necessari, devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- Essere opportunamente recintate;
- Essere pavimentate o asfaltate;
- Sul perimetro esterno dell'area deve essere sistemata idonea e visibile segnaletica in lingua italiana ed in lingua inglese, che indichi la destinazione dell'area a sosta di merci classificate come pericolose, il divieto di fumare, il divieto di accesso alle persone ed ai mezzi non autorizzati. Deve, altresì, essere esposto un cartello che riporti, completa di opportuna didascalia, la simbologia dell'IMDG Code per le etichette di pericolosità;
- Internamente alla suddetta recinzione dovrà essere prevista una fascia di rispetto di tre metri da tenere libera da materiali e mezzi. Tale fascia deve essere delimitata sul terreno con vernice rifrangente;
- Deve essere interamente protetta da idoneo impianto manuale antincendio, realizzato a norme UNI, con tubazioni ed idranti lungo il perimetro dell'area e riserva idrica in grado di consentire il funzionamento contemporaneo di almeno tre idranti UNI 70 per un'ora consecutiva. Tale impianto deve garantire prestazioni minime in grado di assicurare all'idrante idraulicamente più sfavorito la portata di 300 l/min. con pressione al bocchello di 4 bar;
- Deve essere munito della seguente dotazione di mezzi di estinzione mobili:
 - a. N. 5 estintori a polvere da 5 kg;
 - b. N. 2 estintori a polvere carrellati da 50 kg;



- c. N. 1 fusto carrellato con schiumogeno proteinico con lancia per la formazione di schiuma;
- Deve essere possibile contenere gli eventuali colaggi in modo che essi non finiscano né in mare, né nelle fogne. Allo scopo, nell'area deve essere realizzata una vasca di contenimento impermeabile, con dimensioni minime nette in pianta di mt.13,50x4,50 e cordolo di contenimento di altezza non inferiore a cm. 40;
 - Deve essere predisposta una zona, abbastanza grande da consentire movimenti di uomini e mezzi, dedicata solo ed esclusivamente allo stoccaggio di merci pericolose che in emergenza richiedano l'intervento dei VV.FF. e/o di altri mezzi di soccorso e pronto intervento;
 - L'area e la relativa fascia perimetrale di tre metri devono essere mantenute pulite ed in ordine;
 - L'area e la relativa fascia perimetrale di tre metri devono essere adeguatamente illuminate;
 - L'impianto elettrico di illuminazione e gli impianti elettrici comunque presenti all'interno dell'area e della relativa fascia perimetrale di tre metri devono essere di sicurezza appropriata al loro utilizzo in atmosfera satura di gas. In alternativa, le zone dove avviene il deposito delle merci pericolose devono essere prive di impianti elettrici. In tal caso l'impianto di illuminazione dovrà avere i conduttori sottotraccia o interrati, posti all'esterno delle suddette aree ed i corpi illuminanti dovranno essere posti ad idonea distanza di sicurezza dalle aree di sosta delle merci pericolose;
 - All'interno dell'area destinata alla sosta delle merci pericolose non devono essere presenti tubazioni di gas, sostanze infiammabili o combustibili;
 - All'interno dell'area devono essere disponibili e ben visibili (su targhe in metallo) i numeri di telefono di emergenza;
 - L'area deve essere dotata di adeguato impianto di videosorveglianza;
 - In apposito locale in prossimità dell'area deve essere disponibile la seguente documentazione:
 - a. Per ogni sostanza depositata, copia della scheda di sicurezza, fornita dal produttore, con le caratteristiche chimiche, fisiche e tossicologiche della merce considerata pericolosa da imbarcare, così come previsto all'art. 1, comma 5.4. del D.M. 31.12.2001;
 - b. Per ogni sostanza depositata, copia della relazione del Chimico di Porto di valutazione del "rischio nave" ed integrata come richiesto al precedente art. 8;
 - c. Prospetto dei quantitativi complessivi di merci pericolose custodite;
 - In prossimità dell'area merci pericolose devono essere sempre disponibili le seguenti dotazioni, mantenute in stato di perfetta efficienza:
 - a. N. 2 lampade di sicurezza elettriche portatili opportunamente omologate;
 - b. N. 2 paia di stivali ingomma;
 - c. N. 2 copricapo a visiera in tessuto impermeabilizzato resistente ai prodotti corrosivi con protezione per il collo e schermo fisso trasparente;
 - d. N. 2 tute in gomma o adatto materiale plastico resistente agli acidi;
 - e. Scorta adeguata di pezze e cascame di cotone;
 - f. 1 metro cubo di sabbia in sacchetti;



- g. 1 metro cubo di segatura di legno o altro idoneo materiale assorbente contenuto in sacchetti;
- Nell'area merci pericolose è fatto divieto di riempimento o svuotamento di automezzi o di confezionamento degli imballaggi in cui sono depositate le merci pericolose;
 - Le operazioni di fumigazione dei mezzi nelle zone di sosta delle merci pericolose sono ammesse solo su specifica autorizzazione da parte della Capitaneria di Porto o di altro Ente/Organo/Istituzione competente a rilasciare tale autorizzazione;
 - Nell'area merci pericolose è fatto divieto di eseguire lavori di riparazione di qualsiasi tipo.

Art. 15

Autorizzazione alla gestione di aree per la sosta di merci pericolose

Il concessionario di area demaniale marittima che intende realizzare e gestire un'area per la sosta delle merci pericolose deve presentare apposita istanza (in triplice copia, di cui una in bollo) all'AdSP allegando la seguente documentazione:

- Pianta dell'area in concessione che si intende destinare alla sosta di merci pericolose, con indicazione delle recinzioni, delle fasce di rispetto dell'area destinata alle merci pericolose, degli impianti e delle condutture (cavidotti, tubazioni, ecc.) presenti, della vasca di contenimento di cui all'art. 14;
- Elaborati grafici di dettaglio riguardanti l'impianto di smaltimento delle acque meteoriche;
- Elaborati grafici di dettaglio dell'impianto antincendio con percorso delle tubazioni, diametro, riserva idrica, stazione di sollevamento e posizionamento degli idranti;
- Relazione tecnico-illustrativa sulle caratteristiche dell'area con indicazione delle classi di pericolo delle merci che si intendono tenere in sosta;
- Dichiarazione attestante di essere in grado di assicurare l'uscita/ingresso delle merci pericolose dall'area almeno dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di ogni giorno (sabato, domenica e festivi inclusi);
- L'AdSP, acquisito il parere delle ASP e dei Comandi provinciali dei VV.FF., decide in merito alla predetta istanza e, nel caso di decisione positiva, rilascia autorizzazione allo stoccaggio delle merci pericolose nelle aree oggetto dell'istanza, specificando le classi IMO di merci pericolose che vi possono sostare e le eventuali condizioni cui è subordinata la validità dell'autorizzazione stessa. L'AdSP dà comunicazione alle Capitanerie di Porto, alle ASP ed ai Comandi Provinciali dei VV.FF. del rilascio delle autorizzazioni.

Prima dell'effettivo inizio dell'esercizio dell'area di stoccaggio merci pericolose, come sopra autorizzata, il gestore dovrà produrre all'AdSP copia della documentazione attestante di aver ottemperato agli obblighi derivanti dalla legislazione vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, alle norme di prevenzione incendi e sicurezza degli impianti, nonché di aver adempiuto alle disposizioni del presente Regolamento.



Art. 16

Obblighi e responsabilità del gestore di aree per la sosta di merci pericolose

Il datore di lavoro che ha la gestione dell'area di stoccaggio merci pericolose individua tra i propri dipendenti il Responsabile Merci Pericolose cui compete assicurare il rispetto delle norme in materia di sosta delle merci pericolose.

Il datore di lavoro che ha la gestione dell'area di stoccaggio merci pericolose, provvede alla costituzione e formazione di una squadra di emergenza e antincendio ai sensi del D. Lgs. 81/08, i cui componenti abbiano partecipato a corso di formazione per rischio elevato ex D.M. 10 marzo 1998.

Il datore di lavoro, che ha la gestione dell'area di stoccaggio merci pericolose, si assicurerà della presenza della squadra di emergenza e antincendio durante la movimentazione dei colli di merce pericolosa.

Nel caso che, con ulteriore stoccaggio di merce pericolosa, la quantità totale di una o più delle stesse venga ad eccedere i quantitativi massimi previsti dalle disposizioni normative vigenti, il datore di lavoro che ha la gestione dell'area di stoccaggio merci pericolose, anche avvalendosi del Responsabile Merci Pericolose, rifiuta tempestivamente lo stoccaggio di detti ulteriori quantitativi di merce pericolosa, dandone comunicazione all'AdSP e all'Autorità Marittima.

Il Responsabile Merci Pericolose deve assicurare la propria reperibilità in ogni momento, fornendo i propri recapiti All'AdSP ed all'Autorità Marittima.

Il Responsabile Merci Pericolose deve:

- Consentire l'ingresso delle merci pericolose nell'area di stoccaggio autorizzata solamente se in regola con la documentazione prevista dalla vigente normativa;
- Accertare che le merci pericolose destinate all'imbarco, o provenienti da sbarco, siano correttamente marcate ed etichettate in conformità alle disposizioni dell'IMDG Code, provvedendo ad eventuale regolarizzazione, le cui spese saranno a carico del vettore interessato;
- Verificare che all'interno dell'Area Merci Pericolose i colli, gli automezzi, i carrelli, i container o i veicoli cisterna ed i veicoli stradali non presentino colaggi o perdite di contenuto. Qualora dovesse accertare tale inconveniente dovrà immediatamente informare l'AdSP e l'Autorità Marittima, evitando di propria iniziativa l'impiego di acqua o di qualsiasi altra sostanza. La rimozione delle merci pericolose dovrà avvenire a cura e spese del trasportatore o dell'Agente Marittimo, previo riconfezionamento delle stesse, come prescritto dalla vigente normativa in materia di trasporto di merci pericolose. L'eventuale smaltimento dei liquidi percolati e/o degli inerti e prodotti assorbenti usati, deve avvenire secondo la vigente normativa in materia.
- In caso di perdite o colaggi di merci pericolose per inalazione e/o contatto da colli, automezzi o container, il Responsabile Merci Pericolose dovrà assicurarsi che le persone si mantengano a distanza di sicurezza ed a sfavore di vento, attenendosi



alle disposizioni dell'Autorità Marittima o di altre Amministrazioni e/o tecnici intervenuti (VV.FF., ASP, Sanità Marittima, Chimico di Porto).

- Impartire, in caso di emergenza, le prime disposizioni contingenti in attesa dell'arrivo degli Enti preposti all'emergenza;
- Coordinare le squadre di emergenza aziendale ed i componenti del servizio antincendio;
- Assicurare la corretta e regolare gestione dell'area merci pericolose;
- Provvedere a comunicare all'AdSP e all'Autorità marittima qualsiasi evento che coinvolga le merci pericolose in sosta.

Art. 17

Sorveglianza antincendio

La sorveglianza antincendio delle merci pericolose in sosta nelle aree autorizzate, di cui agli artt. 14 e 15 è affidata al gestore dell'area.

Nei casi prescritti, o qualora esplicitamente indicato dal Chimico di Porto nel certificato di cui all'art. 8, nell'area merci pericolose dovrà essere garantita, ai sensi di legge, apposita vigilanza con servizio antincendio per tutta la durata della sosta delle merci pericolose interessate.

I componenti il servizio antincendio dovranno essere autorizzati e formati secondo le disposizioni normative antincendio.

Art. 18

Sanzioni amministrative

Ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. 272/99, l'AdSP si riserva, in caso di gravi e reiterate violazioni al presente regolamento o alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche comunicate dalle Autorità ed Enti di controllo, la sospensione per un periodo fino a sei mesi nonché, nei casi più gravi, la revoca dell'atto autorizzatorio o concessorio all'esercizio dell'attività.

Art. 19

Attività dell'Ufficio Sicurezza

Le attività di autorizzazione, vigilanza e controllo di competenza dell'AdSP in materia di sicurezza, saranno esercitate dall'Ufficio Sicurezza e Ambiente che potrà predisporre, all'occorrenza, visite periodiche ed accertamenti nelle aree interessate.

I sopralluoghi di cui al comma precedente, saranno esclusivamente indirizzati ad accertare il possesso, da parte delle ditte e/o imprese, delle regolari autorizzazioni, nonché il rispetto



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

degli adempimenti in materia di sicurezza, la cui competenza è sotto la giurisdizione dell'AdSP.

In caso di accertamento di violazioni di norme regolamentate dal presente Regolamento, per quanto di competenza, l'Ufficio Sicurezza e Ambiente provvederà alla contestazione verbale al responsabile della sicurezza o al datore di lavoro della ditta, impresa o concessionari e a farne relativa comunicazione alla ASP ed alle altre Amministrazioni competenti per territorio.

L'Ufficio Sicurezza e Ambiente provvederà a segnalare al Presidente, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 6 della L. 84/94 e ss.mm.ii., le eventuali situazioni che per gravità e/o frequenza dovessero richiedere opportuna disciplina.

I concessionari, le imprese di operazioni e servizi portuali e le singole ditte autorizzate, quando richiesto, devono facilitare in ogni modo possibile i compiti di vigilanza degli addetti dell'AdSP.

Art. 20

Norme transitorie

Nelle more che vengano autorizzate le aree di sosta delle merci pericolose, secondo le modalità e condizioni di cui ai precedenti artt. 14 e 15, la sosta delle merci pericolose è autorizzata, per un massimo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, nelle aree, debitamente recintate, date in concessione alle imprese portuali, purché fornite delle necessarie dotazioni previste per legge.

In tale periodo le domande di autorizzazione alla sosta di merci pericolose, presentate dai concessionari delle aree, dovranno seguire il medesimo iter indicato all'art. 9 del presente Regolamento.

Il Presidente
Dott. Pasqualino Monti

Area Operativa
Il Responsabile
Ing. Luciano Caddemi